



TRIBUNALE DI PORDENONE

Il Giudice dott. [REDACTED], a scioglimento della riserva espressa all'udienza del 30.3.2021, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. n. [REDACTED]/[REDACTED] R.G. promosso da:

[REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore* e socio accomandatario, [REDACTED] corrente in [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED],

ricorrente

contro

[REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, [REDACTED] corrente [REDACTED], in [REDACTED] n. [REDACTED], C.F. [REDACTED], rappresentata e difesa dall'[REDACTED]
[REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente [REDACTED], [REDACTED], C.F. [REDACTED], contumace,

resistente

avente ad oggetto: "azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c." (in realtà anche azione di simulazione assoluta).

La ricorrente ha agito in via principale per l'accertamento della simulazione assoluta e in via subordinata per la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di cessione, di data 12.6.2020, dalla società [REDACTED] alla società [REDACTED] della proprietà della vettura [REDACTED], telaio [REDACTED], targa [REDACTED].

Rimasta contumace l'acquirente, si è costituita la cedente [REDACTED] che ha contestato la sussistenza dei presupposti per la richiesta revocatoria, con particolare riferimento alla sussistenza del pregiudizio patrimoniale arrecato alla controparte con l'atto oggetto di domanda.

All'udienza tenutasi in data [REDACTED], il giudice si è riservato di provvedere fuori udienza.

Va premesso che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte entrambe nello stesso giudizio in forma alternativa tra loro o, anche, eventualmente, in via subordinata l'una all'altra, senza che la possibilità di esercizio dell'una precluda la proposizione dell'altra.

L'unica differenza tra la formulazione delle due domande in via alternativa, piuttosto che in via subordinata una all'altra, risiede nella circostanza che, nel primo caso, è l'attrice a rimettere al potere discrezionale del giudice la valutazione delle pretese fatte valere sotto una "species iuris" piuttosto che l'altra, mentre nella seconda ipotesi si richiede, espressamente, che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell'eventualità in cui questa risulti infondata (o, comunque, da rigettare), esamini l'ulteriore richiesta (Cfr. Cass. n. 21083/2016).

Ciò posto, in punto di diritto si osserva che legittimati ad agire con l'azione di simulazione sono i terzi che siano attualmente o potenzialmente pregiudicati dalla simulazione (artt. 1415 secondo comma e 1416 secondo comma c.c.).

A differenza, poi, dell'azione revocatoria, ex art. 2901 c.c., che presuppone l'*eventus damni*, e per gli atti a titolo oneroso il *consilium fraudis*, per la proponibilità dell'azione di simulazione da parte del creditore è sufficiente che questi abbia un legittimo interesse a vedere ristabilita la verità contro l'apparenza, non occorrendo un danno effettivo del creditore stesso (Cfr. Cass. n. 2559/1980) ed indipendentemente dall'epoca in cui è sorto il credito di chi agisce (cfr. Cass. n. 1127/1987, per cui legittimato ad agire è anche il creditore il cui credito non sia anteriore all'atto simulato). Peraltro, il pregiudizio ravvisabile in presenza di una diminuzione quantitativa o variazione

qualitativa del patrimonio del debitore, che renda più incerto, difficile, o comunque oneroso il soddisfacimento, integra condizione di detta azione e, pertanto, deve essere provato dall'istante, e va riscontrato con riferimento al momento della decisione (Cfr. Cass. n. 1991, n. 1690/1991).

La prova della simulazione da parte dei terzi e dei creditori può essere data con ogni mezzo (art. 1417 c.c.), senza limiti quanto alla prova per testi ed anche per presunzioni. Invero, il giudice deve prendere in considerazione tutte le risultanze istruttorie considerate in una visione unitaria, procedendo ad un loro esame globale ed unitario e non distinto e separato (Cfr. Cass. n. 171/1980).

Tanto precisato in punto di diritto, va detto che nel caso in esame nessun dubbio sussiste in ordine alla legittimazione ad agire rispetto all'azione di accertamento della simulazione assoluta del contratto di vendita (così come all'azione per la revocatoria ordinaria del medesimo atto).

Difatti, risulta documentalmente provata la qualità di creditrice della ricorrente, in forza di contratto di affitto di ramo d'azienda di data 22.5.2019 (doc. 3 att.): irrilevante risulta in questa sede il procedimento penale per truffa aggravata avviato – secondo quanto documentato dalla resistente costituita – nei confronti del legale rappresentante della ricorrente con riguardo alla vicenda di formazione del titolo, che non è oggetto di domanda o eccezione riconvenzionale di annullamento.

Il carattere pregiudizievole dell'atto dispositivo emerge, poi, in modo chiaro dalla circostanza che un bene mobile registrato (così come un immobile) è in grado di offrire al creditore maggiori garanzie in relazione all'attuazione coattiva del credito, diversamente dal denaro che per sua natura è maggiormente occultabile e distraibile.

L'atto dispositivo, infatti, ha determinato una variazione qualitativa del patrimonio della resistente idonea a determinare una situazione di pericolo per le ragioni creditorie della ricorrente: non solo il denaro può essere sottratto dal debitore all'aggressione del creditore a differenza dei beni immobili e mobili registrati, ma nella specie, come si osserverà, neppure si

può con ragionevole certezza affermare che denaro sia entrato nel patrimonio della resistente quale corrispettivo della cessione.

Si deve peraltro osservare che la resistente non risulta proprietaria di altri beni materiali e che la considerazione della sussistenza del pregiudizio per le ragioni anzidette non è smentita dalla sussistenza del controcredito di € 9.000,00 avente ad oggetto la cauzione versata al momento della stipula del contratto di affitto di ramo d'azienda e di un modesto credito commerciale vantato dalla resistente verso terza società: se è vero che la ricorrente ha notificato atto di precetto di data 29.4.2020 per l'importo di € 7.710,07 relativo ai canoni impagati per i mesi di marzo ed aprile 2020, è pure vero che da allora nessun canone risulta (pacificamente) più essere stato versato.

Per l'accertamento della simulazione dedotta occorre poi provare che lo stesso atto negoziale sia stato soltanto apparente (Cfr. Cass. n. 13345/2015).

In tema di azione diretta a far valere la simulazione assoluta di un atto di compravendita, possono trarsi elementi circa il carattere fittizio del contratto da una serie di circostanze quali, ad esempio, l'esiguità del prezzo pagato per l'acquisto, le modalità di corresponsione dello stesso, il mancato trasferimento del possesso del bene all'acquirente, i rapporti tra cedente e cessionario.

Nel caso si specie, è mancata la prova che un pagamento sia avvenuto, visto che la resistente nulla ha dedotto in merito: va osservato peraltro che la resistente, in verità, non solo non ha contestato tale elemento (il mancato pagamento del prezzo), ma neppure l'affermazione di apparenza (e quindi di simulazione) dell'atto, reperendosi negli atti della stessa solo ampi riferimenti alla vicenda relativa al rapporto d'affitto tra le parti e la contestazione relativa alla sussistenza di un pregiudizio patrimoniale per effetto dell'atto di cessione. Va ricordato che secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. da ultimo Cass. n. 5326/2017) qualora l'azione di simulazione proposta dal creditore di una delle parti di un contratto di compravendita si fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell'alienazione, l'acquirente ha l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di

valutazione circa il carattere apparente del contratto; tale onere probatorio non può ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nell'atto di cessione, in quanto il creditore che agisce per far valere la simulazione è terzo rispetto ai soggetti contraenti (Cass. n. 1413/2006, Cass. n. 22454/2014, Cass. n. 12955/2014).

Sussistono inoltre ulteriori indizi che convincono, esaminati nel loro insieme, dell'apparenza della cessione.

Innanzitutto l'atto è stato compiuto dopo la notificazione del precetto, e quindi in una situazione nella quale poteva dirsi maturata (anche per le complesse vicende afferenti alla genesi ed alla evoluzione del rapporto tra le parti, rappresentate dalla stessa resistente in questa sede) la determinazione dell'affittuaria di non pagare ulteriori canoni e quindi, anche, di preservare i propri beni dalla prevedibile iniziativa della controparte.

E' indicativo l'esito del pignoramento di lì a poco tentato dalla creditrice, leggendosi nel verbale redatto dall'Ufficiale giudiziario in data 24.6.2020 quanto segue (doc. 5 ric.): «ivi recatomi il sig. [REDACTED], socio non ha accettato l'atto perché l'autovettura in questione è stata venduta ad altri. Ho preso visione di un nuovo certificato di proprietà dell'auto targata [REDACTED] in cui risulta il trasferimento di proprietà dell'auto al [REDACTED] s.r.l.s. del 10/06/2020 [REDACTED]».

Quanto, infine, al comune atteggiamento soggettivo richiesto in capo a cedente e cessionaria con riguardo alla situazione di apparenza, appare macroscopica l'evidenza relativa al fatto che la compagine delle due società parti dell'atto *de quo* è la medesima ed è costituita dai coniugi [REDACTED] e [REDACTED]; la prima è anche amministratore unico di entrambe le società, che hanno sede nel medesimo luogo.

Accertata pertanto la simulazione, rimane assorbita la domanda proposta in via subordinata ex art. 2901 c.c.

All'accoglimento del ricorso deve seguire il regolamento delle spese di lite secondo la soccombenza delle resistenti.

Si deve procedere a liquidazione delle spese con riferimento ai parametri di cui al d.m. 37/18, in assenza di nota spese, assumendo, con riguardo allo

scaglione relativo alle cause di valore compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00, valori minimi con riguardo a tutte le fasi avendo le parti svolto attività esigua in ciascuna di esse.

P.Q.M.

- 1) in accoglimento del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., accerta e dichiara la simulazione assoluta dell'atto di cessione di data 12.6.2020, col quale la società [REDACTED] ha ceduto alla società [REDACTED] s.r.l.s. la proprietà della vettura marca [REDACTED], telaio [REDACTED], targa [REDACTED];
- 2) ordina al PRA competente la trascrizione della presente ordinanza;
- 3) condanna le resistenti in solido al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 145,50 per spese esenti ed in € 2.738,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario 15%, Iva e CPA se ed in quanto dovute per legge.

Pordenone, 7.5.2021

Il Giudice

[REDACTED]